

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 04-07-2008 REGIONE LIGURIA

DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 del 9 luglio 2008

TITOLO I

PARTE GENERALE

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel quadro della leale cooperazione con il sistema delle autonomie locali, disciplina, con la presente legge, il riordino delle Comunità montane, detta disposizioni per lo sviluppo della cooperazione locale e introduce norme a favore dei **piccoli Comuni**.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI

ARTICOLO 46

(Finalità)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo svolto dai piccoli Comuni nel governo equilibrato del territorio, nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle tradizioni culturali locali e nella definizione di un sistema di servizi ai cittadini in grado di assicurare livelli adeguati di qualità e di efficienza.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai piccoli Comuni aventi popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti, risultante dalla situazione anagrafica al 1° gennaio di ogni anno.

3. La Regione prevede azioni prioritarie e specifiche misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni, anche di carattere finanziario e fiscale, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri provvedimenti attuativi della legislazione regionale ed in particolare in materia di:

- a) servizi scolastici e formativi;
- b) servizi culturali;
- c) servizi sociali;

- d) servizi di trasporto pubblico locale;
- e) viabilità secondaria;
- f) ambiente e territorio;
- g) attività artigianali e commerciali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adegua ai principi ed ai criteri di cui al comma 3 gli atti programmatici già vigenti previsti dalle leggi regionali di settore. In mancanza di specifica previsione normativa relativa alla programmazione in alcuna delle materie elencate al comma 3, la Regione, entro lo stesso termine, provvede a definire con specifici atti gli interventi di cui al comma 3.

5. Gli interventi di sostegno di cui al presente Titolo sono definiti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) minore dimensione demografica dei Comuni;
- b) minore densità demografica;
- c) comuni con quota altimetrica media superiore a 500 metri sul livello del mare;
- d) marginalità socio economica ed infrastrutturale;
- e) appartenenza del piccolo Comune ad una forma associativa fra quelle previste dal Titolo III;
- f) criteri perequativi di cui al comma 6.

6. A fini perequativi la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.

ARTICOLO 47

(Gestione associata delle funzioni e dei servizi)

1. La Regione promuove e sostiene, prioritariamente rispetto agli altri soggetti interessati, la gestione associata dei servizi e delle funzioni per i **piccoli Comuni** nella prospettiva dimensionale ottimale, per garantirne efficacia, efficienza e qualità secondo le disposizioni contenute nel Titolo III.

ARTICOLO 48

(Relazioni solidali con i **piccoli Comuni**)

1. La Regione fornisce assistenza giuridica, amministrativa e tecnica alle amministrazioni dei piccoli Comuni.

2. In particolare, la Regione:

- a) promuove attività ed iniziative di formazione e sensibilizzazione connesse a temi particolari o all'introduzione di nuovi strumenti normativi o regolamentari di competenza regionale;
- b) presta, a richiesta delle Amministrazioni comunali, supporto operativo su specifici temi anche con riferimento all'attività istruttoria per specifici provvedimenti, in ambiti di attività di competenza o di interesse regionale;

c) rafforza la cooperazione solidale anche mediante assistenza ed interventi con strumenti telematici.

ARTICOLO 49

(Accordi quadro per il sostegno ai **piccoli Comuni**)

1. Al fine di promuovere il ruolo dei piccoli Comuni, la Regione stipula accordi quadro con i piccoli Comuni, le Province interessate, le Aziende sanitarie e ospedaliere, le Comunità montane, gli Enti parco e tutte le altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare, in particolare, misure per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità degli stessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi quadro in particolare nelle seguenti aree di intervento:

- a) istituti scolastici e sistemi di trasporto degli studenti;
- b) infrastrutture informatiche e telematiche finalizzate a ridurre il "digital divide";
- c) servizi postali;
- d) farmacie rurali e dei piccoli Comuni;
- e) polizia locale;
- f) sistemi di trasporto pubblico integrativo;
- g) empori di paese e attività tradizionali, artigianali e artistiche.

3. La Regione disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 50

(Incentivi fiscali)

1. La Regione, con legge finanziaria, può determinare l'entità della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese costituite nel territorio dei **piccoli Comuni** in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale o trasferite negli stessi da Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

2. La Regione, nella determinazione delle imposte relative alla tassa automobilistica, imposta regionale sulle benzine e all'addizionale sul gas metano può prevedere, con legge finanziaria, agevolazioni fiscali finalizzate a favorire i residenti nei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale.

ARTICOLO 51

(Valorizzazione e supporto delle buone pratiche)

1. La Regione supporta e valorizza le buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei **piccoli Comuni** quali certificazioni ambientali, Agenda 21 ed altri strumenti innovativi, anche attraverso l'introduzione di

opportuni criteri di premialità nell'accesso ai finanziamenti, supporto tecnico e coordinamento, animazione territoriale e facilitazione nella progettazione a valere sui fondi comunitari, promozione e comunicazione.

2. La Regione promuove l'individuazione e la gestione di obiettivi e azioni di miglioramento ambientale e l'adozione di modelli innovativi di "governance" territoriale in modo condiviso a livello comprensoriale sulla base di modalità operative flessibili e funzionali all'integrazione delle politiche tra diversi enti territoriali.

ARTICOLO 52

(Cofinanziamento a carico di **piccoli Comuni**)

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti può essere subordinata, qualora previsto, ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi, in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

ARTICOLO 53

(Semplificazione amministrativa)

1. Fatte salve specifiche disposizioni della normativa comunitaria in materia, per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20.000,00 erogati con fondi ad esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai **piccoli Comuni**, è sufficiente la presentazione, da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

ARTICOLO 59

(Accordi quadro per il sostegno ai **piccoli Comuni**)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro, di cui all'articolo 49, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula gli accordi quadro di cui all'articolo 49, comma 1.